

Circolare 31/2024

Verona – aprile 2024

TELELAVORO TRANSFRONTALIERO ABITUALE

In relazione alla regolamentazione comunitaria e al settore della legislazione applicabile, con il messaggio n. 1072/2024 l'Inps ha fornito istruzioni in merito all'accordo Quadro sull'applicazione dell'articolo 16, § 1, Regolamento 883/2004/CE nel caso di telelavoro **transfrontaliero abituale**.

Va premesso che, dal 1° luglio 2023, tenuto conto che i regolamenti comunitari non contengono attualmente disposizioni specifiche in materia di lavoro a distanza transfrontaliero, anche per tali situazioni lavorative trovano applicazione le disposizioni generali per la determinazione della legislazione applicabile contenute nel Titolo II, Regolamento 883/2004/CE.

Il 1° luglio 2023 è entrato in vigore l'Accordo quadro multilaterale sull'applicazione dell'articolo 16, § 1, Regolamento 883/2004/CE nei casi di telelavoro **transfrontaliero abituale** che prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio (si tratta di una deroga alla regola generale in base alla quale la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in 2 o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un'attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro).

L'Accordo si applica solo agli Stati firmatari; per quelli che aderiscono dopo il 1° luglio 2023 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla firma (elenco ufficiale al [link https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland](https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland)).

Affinché l'Accordo sia applicabile è necessario che entrambi gli Stati interessati (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha sede il datore di lavoro) abbiano aderito allo stesso.

Per l'Italia l'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

Per "telelavoro transfrontaliero" si intende un'attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

- viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
- si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l'ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell'azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

Il collegamento informatico con l'infrastruttura aziendale è parte integrante della definizione di lavoro a distanza come telelavoro, ma il dipendente non deve necessariamente rimanere collegato all'ambiente di lavoro del datore di lavoro attraverso la connessione digitale per tutto l'orario di lavoro. Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero.

Si fa presente anche che la Commissione Amministrativa Europeo per il Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale con la nota orientativa sul telelavoro del 13 maggio 2022, poi rivista a giugno e novembre dello stesso anno, fa riferimento al telelavoro appellandolo anche “*lavoro ibrido*”, ossia una combinazione tra telelavoro e lavoro svolto nei locali del datore di lavoro, ampliando in tal modo la definizione e la portata del concetto di “*telelavoro*” al fin di accogliere anche eventuali altre formule e modalità organizzative previste dalle normative locali dei vari stati membri (includendo, a nostro avviso, nel caso dell’Italia, anche il concetto di lavoro agile).

Ambito di applicazione soggettivo dell’Accordo

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

Si tratta dei lavoratori ai quali si applicherebbe la legislazione dello Stato di residenza e che possono essere occupati da una o più imprese e, in tale ipotesi, è necessario che i datori di lavoro abbiano la loro sede legale o il loro domicilio in un unico altro Stato firmatario.

L’Accordo non si applica nei seguenti casi:

- esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza; e/o
- esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al § 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa); e/o
- lavoro autonomo.

In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall’Accordo, resta comunque impregiudicata la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell’articolo 16, § 1, Regolamento 883/2004/CE.

Legislazione applicabile

La richiesta di applicazione dell’Accordo deve essere formulata con il consenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore). Qualora non sia invocata l’applicazione dell’Accordo, la legislazione applicabile deve essere determinata secondo le norme generali.

Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato; perciò, le richieste devono essere trasmesse all’istituzione competente dello Stato membro dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

Le domande possono riguardare soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati.

La legislazione applicabile in conseguenza della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta. Qualora intervengano cambiamenti nella situazione che ha dato luogo all’accoglimento della domanda di deroga, tale circostanza deve essere immediatamente comunicata allo Stato membro di cui si applica la legislazione (Stato in cui ha sede il datore di lavoro). In tale ipotesi detto Stato membro deve rivalutare il caso e, se necessario, procedere al ritiro o alla revoca del certificato di legislazione applicabile (documento portatile A1).

È possibile presentare una domanda di deroga con effetto retroattivo solo se si verifica una delle situazioni espressamente previste dall'Accordo. In ogni caso, condizione imprescindibile è che nel periodo oggetto della domanda i contributi di sicurezza sociale siano stati già versati o il lavoratore sia stato altrimenti coperto dal regime di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sua sede legale o il domicilio. Le situazioni che possono dare luogo alla presentazione della richiesta retroattiva sono le seguenti:

- il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 3 mesi; o
- la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi.

Per l'Italia le domande di deroga con effetto retroattivo, presentabili entro il 30 giugno 2024, possono riguardare soltanto periodi successivi al 1° gennaio 2024.

Modalità di presentazione delle richieste

La richiesta di deroga deve essere inoltrata all'Inps attraverso l'applicativo "Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera" a cura dei datori di lavoro o degli intermediari abilitati. Una volta effettuata l'autenticazione tramite SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS, occorre selezionare "Nuova richiesta" e indicare la matricola aziendale per cui si vuole operare. Alla voce "Selezionare la tipologia per una nuova richiesta" scegliere "Eccezioni art 16 Reg. CE 883/2004" e alla voce "Tipologia di Accordo in Deroga", cliccare su "Accordo Quadro Telelavoro". Premere "Avanti" e compilare i campi anagrafici obbligatori. Nella sezione "Indirizzo nel Paese estero di occupazione" deve essere indicato lo Stato (Italia) e l'indirizzo del datore di lavoro. Nella schermata successiva, dove sono visualizzate le varie tipologie di lavoratori, selezionare "Lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (Art.13 par.1)"; per i passaggi successivi valgono le consuete modalità di compilazione.

La domanda deve essere corredata dalla copia dell'accordo di telelavoro dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell'Accordo.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato